

### 473<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1982

Presidenza del vice presidente VALORI

#### INDICE

<b>CONGEDI</b> . . . . .	Pag. 24577	<b>Discussione e approvazione:</b>	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		« Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche » (1917) (Approvato dalla 12 <sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati):	
Annunzio di presentazione . . . . .	24577	* FONTANA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Pag. 24579	
Assegnazione . . . . .	24577	URBANI (PCI) . . . . .	24582
Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1956:		VETTORI (DC), relatore . . . . .	24579
PRESIDENTE . . . . .	24579	<b>DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO</b>	
COLELLA (DC) . . . . .	24578	Deferimento . . . . .	24578
Richiesta di parere . . . . .	24577	<b>GOVERNO</b>	
Trasmissione dalla Camera dei deputati . 24577		Trasmissione di documenti . . . . .	24578
<b>Discussione:</b>		<b>INTERROGAZIONI</b>	
« Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia » (1867) (Approvato dalla 12 <sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati)		Annunzio . . . . .	24594
e della petizione n. 155.		<b>ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1982</b> . . . . .	24597
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1867:		<b>PETIZIONI</b>	
* FONTANA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 24588, 24591, 24592		Annunzio . . . . .	24578
FRACASSI (DC), relatore . . . . .	24587, 24591, 24592		
PISTOLESE (MSI-DN) . . . . .	24583, 24590, 24593		
POLLIDORO (PCI) . . . . .	24585 e passim		
SPANO (PSI) . . . . .	24585, 24590		

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



## Presidenza del vice presidente VALORI

**PRESIDENTE**. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**MITTERDORFER**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE**. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**PRESIDENTE**. Hanno chiesto congedo i senatori Cerami e Finessi per giorni 3, Longo e Pala per giorni 2 e Tanga per giorni 9.

### Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

**PRESIDENTE**. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3443. — « Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, recante proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza » (1978) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### Disegni di legge, annuncio di presentazione

**PRESIDENTE**. È stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Ministro della marina mercantile:*

« Ulteriore rinnovo della delega al Governo prevista dall'articolo 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e dall'articolo 2 della legge 10 marzo 1980, n. 56, in materia di salvaguardia della laguna di Venezia » (1979).

### Disegni di legge, assegnazione

**PRESIDENTE**. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

*alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

« Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, recante proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza » (1978), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 8ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 22 luglio 1982, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

### Disegni di legge, richiesta di parere

**PRESIDENTE**. La 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) è stata chiamata ad esprimere il proprio pa-

rere sui seguenti disegni di legge, già deferiti in sede redigente alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

MARGOTTO ed altri. — « Provvedimenti urgenti per il reclutamento, l'avanzamento dei volontari dei sottufficiali delle Forze armate e promozioni in soprannumero dei marescialli dell'Aeronautica » (1377);

« Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (1460).

#### **Governo, trasmissione di documenti**

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 42, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per l'attuazione della direttiva CEE n. 79/531 concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento il suddetto schema è stato deferito alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 20 agosto 1982.

Il Presidente del Consiglio dei ministri — per conto del Garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 461 — ha trasmesso, con lettera in data 19 luglio 1982, ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della citata legge, copia delle comunicazioni relative a cessazioni e riprese di pubblicazioni e trasferimento di testata.

Dette comunicazioni saranno inviate alla 1ª Commissione permanente.

#### **Petizioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

MITTERDORFER, segretario:

Il professor Alvaro Pezzotti da Roma chiede un provvedimento legislativo di interpretazione autentica dell'articolo 88, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, allo scopo di chiarire che il trattamento economico dei docenti delle scuole secondarie deve essere rapportato al numero delle ore di cattedra. (Petizione n. 159).

Il signor Pietro Vecchio da Roma chiede un provvedimento legislativo che modifichi gli articoli 6, 8 e 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima. (Petizione n. 160).

PRESIDENTE. A norma del Regolamento, queste petizioni sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

#### **Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento**

PRESIDENTE. La domanda di autorizzazione a procedere in giudizio — Doc. IV, n. 78 — annunciata nella seduta del 10 giugno 1982, è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

#### **Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1956**

COLELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLELLA. A nome della 5ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno » (1956).

**P R E S I D E N T E** . Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Colella si intende accolta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche** » (1917) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

**P R E S I D E N T E** . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche** », già approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Spadaccia. Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Miana. Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

**V E T T O R I** , *relatore*. Avrei avuto qualche cosa da aggiungere in sede di replica ad eventuali interventi, in quanto la relazione presentata mi sembra esauriente. Mi preme soltanto mettere in luce che si tratta di dare un supporto giuridico ad accordi già intervenuti tra l'Enel e gli interessati alle centrali con concessioni in scadenza, sia che si tratti di aziende municipalizzate, sia che si tratti di autoproduttori. Questo provvedimento completa il numero dei provvedimenti successivi alla legge n. 308 del maggio scorso, dopo l'approvazione del piano energetico nazionale, dopo i programmi quinquennali dell'Enel e dell'ENEA, per una politica globale dell'energia in Italia, per una politica che tenda a farci uscire dalle difficoltà di ap-

provvigionamento petrolifero e comunque che ci allinei con gli altri paesi dell'Europa che hanno bisogno di energia elettrica a basso costo per l'industria e per lo sviluppo civile, anche attraverso il risparmio ed il recupero di ogni risorsa interna.

**P R E S I D E N T E** . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

\* **F O N T A N A** , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, come è noto questo disegno di legge mira al massimo sfruttamento delle risorse idroelettriche e a rendere più razionale l'utilizzazione delle acque ai fini di produzione di energia elettrica. In particolare esso regola la scadenza delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche per forza motrice, consentendo ai titolari di concessioni la possibilità di proseguire l'esercizio delle attività elettriche e quindi di ottenere il rinnovo della concessione, a condizione che le imprese si obblighino a conseguire il potenziamento degli impianti e quindi un aumento di producibilità di energia. In conformità quindi agli indirizzi del piano energetico nazionale, il disegno di legge in esame consente il non trasferimento all'Enel delle derivazioni e di dare corpo nello stesso tempo ad alcuni importanti accordi che sono stati promossi e sono intervenuti tra l'Enel, le aziende e gli autoproduttori. Nel concludere, signor Presidente, voglio qui assicurare l'impegno del Governo nel vigilare sulla concreta e positiva attuazione di questo provvedimento.

**P R E S I D E N T E** . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**M I T T E R D O R F E R** , *segretario*:

**Art. 1.**

Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, il trasferimento in proprietà dell'Ente nazionale per l'energia elettrica delle opere di cui al primo comma dell'arti-

colo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è condizionato all'esercizio, da parte dell'ENEL, della facoltà di cui al combinato disposto del secondo e terzo comma dell'articolo 25 del citato testo unico e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

I rapporti giuridici tra lo Stato ed il concessionario restano disciplinati dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese elettriche degli enti locali o dei consorzi costituiti tra detti enti ed imprese autoproduttrici, l'ENEL rinuncerà ad avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 1, a condizione che le imprese stesse si obblighino ad eseguire, in relazione agli impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilità di energia e/o di potenza, i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione.

L'ENEL rinuncerà alla facoltà di cui al precedente articolo 1 anche nel caso di impossibilità tecnica od economica degli interventi di cui al precedente comma, accertata, in caso di dissenso, da un collegio di tre arbitri di cui due nominati rispettivamente dall'ENEL e dall'impresa concessionaria ed il terzo nominato di comune accordo. In caso di mancata nomina o di disaccordo vi provvede il Ministro dei lavori pubblici.

Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese autoproduttrici, l'ENEL rinuncerà ad avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 1 in relazione agli impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilità di energia e/o di potenza ed a

condizione che le imprese autoproduttrici si obblighino ad eseguire i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione.

Le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, titolari di concessioni di grande derivazione idroelettrica, sono obbligate ad indicare — dandone comunicazione, almeno sei mesi prima della scadenza e comunque non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dalla concessione, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ENEL — le loro derivazioni idroelettriche suscettibili degli interventi di cui ai precedenti commi.

In attesa dell'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, ai fini della rinuncia alla facoltà di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può essere autorizzato l'esercizio provvisorio degli impianti idroelettrici relativi a concessioni scadute di grande derivazione.

Ai fini dell'esecuzione dei lavori di potenziamento e di ristrutturazione di cui al precedente comma terzo, non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

La maggiore produzione di energia elettrica ottenuta mediante le opere di potenziamento e di ristrutturazione di cui al precedente terzo comma non è calcolata ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, numero 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

I rapporti derivanti dalla rinuncia all'esercizio della facoltà di cui al precedente articolo 1 sono regolati in base a convenzioni

da stipularsi, entro tre mesi dal verificarsi della rinuncia, tra l'ENEL e le imprese elettriche degli enti locali o le imprese autoproduttrici di energia elettrica. Le imprese possono farsi rappresentare dalle rispettive organizzazioni di categoria.

Le convenzioni, entro tre mesi dalla loro stipula, sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Le convenzioni dovranno:

1) definire l'aumento della producibilità di energia e/o di potenza di cui al precedente articolo 2, determinandone gli indici di miglioramento in funzione del conseguimento di una migliore utilizzazione delle derivazioni di acqua dal punto di vista idraulico ed economico, della anticipata esecuzione dei lavori rispetto alla data di scadenza originaria delle concessioni e della possibilità di un esercizio dell'impianto in modo autonomo e separato rispetto allo stabilimento industriale della impresa autoproduttrice;

2) determinare i termini e le modalità di presentazione dei progetti di massima e definitivi, relativamente ai lavori di potenziamento e di ristrutturazione necessari per il conseguimento dell'aumento della producibilità di energia e/o di potenza di cui al precedente punto 1, nonché delle conseguenti verifiche e collaudi;

3) definire le modalità per l'esercizio, da parte dell'ENEL, del potere di impartire disposizioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

In caso di inadempimento degli obblighi o di inosservanza dei termini relativi alla esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 2 ed al precedente comma del presente articolo, ovvero di abituale inosservanza delle disposizioni impartite dall'ENEL ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, il Ministro dei lavori pubblici dichiara la decadenza dalla concessione, ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 di-

cembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

L'ENEL fornirà, al costo di esercizio dell'impianto e per una durata di quindici anni dalla scadenza della concessione, ai titolari delle concessioni di grande derivazione idroelettrica le cui opere gli siano state trasferite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dell'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, quantitativi di potenza e di energia elettrica corrispondenti, per i primi sei anni, alla produzione degli impianti trasferiti e progressivamente decrescenti per i successivi nove anni.

Ai consumi di energia fornita ai sensi del precedente comma non si applica il sovrapprezzo termico di cui al provvedimento 6 luglio 1974, n. 34, del Comitato interministeriale dei prezzi, e successive modificazioni.

Le imprese elettriche degli enti locali, alle quali fossero assentite, ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393, le concessioni scadute di grande derivazione idroelettrica delle imprese autoproduttrici, sono tenute ad adempiere gli obblighi di cui ai due commi precedenti.

*(È approvato).*

#### Art. 5.

Il personale addetto con carattere di esclusività agli impianti relativi alle concessioni scadute delle imprese autoproduttrici di energia e per le quali l'ENEL abbia esercitato la facoltà di cui al precedente articolo 1 è trasferito all'ENEL, ovvero alle imprese elettriche degli enti locali, cui sia stata assentita la concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Le modalità e le condizioni del passaggio del personale nell'ipotesi di cui al precedente comma sono determinate da convenzioni stipulate tra l'ENEL e l'impresa titolare della concessione scaduta, nonché tra le imprese autoproduttrici e le imprese elettriche dell'ente locale cui la concessione sia stata assentita ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

(È approvato).

#### Art. 6.

Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, l'indennizzo previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è maggiorato del 15 per cento, ove sia determinato d'accordo tra le parti.

Le imprese elettriche degli enti locali, che esercitano il diritto di prelazione di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393, possono immettersi nel possesso delle opere indicate nell'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, corrispondendo l'indennizzo previsto dalla stessa norma.

(È approvato).

#### Art. 7.

La durata delle concessioni relative ad impianti, per i quali saranno eseguiti lavori di potenziamento e di ristrutturazione, sarà stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, tenuto conto, per le imprese autoproduttri-

ci di energia elettrica, della anticipata esecuzione dei lavori rispetto alla scadenza della concessione originaria e degli indici di miglioramento, che saranno fissati da apposite convenzioni fra l'ENEL e le imprese autoproduttrici, nonché tra l'ENEL e le imprese elettriche degli enti locali.

(È approvato).

#### Art. 8.

Nelle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige sono fatti salvi i diritti e le attribuzioni derivanti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Anche per le derivazioni idroelettriche di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304, la regione autonoma Valle d'Aosta provvede a rilasciare le subconcessioni all'ENEL o agli altri soggetti di cui alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, secondo quanto previsto dai precedenti articoli, nonché dall'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393

(È approvato).

**P R E S I D E N T E .** Passiamo alla votazione finale.

**U R B A N I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**U R B A N I .** Prendo la parola per dichiarare le ragioni del voto favorevole del nostro Gruppo a questo provvedimento che ci giunge dalla Camera e che ha potuto essere definito nel momento in cui tra l'Enel e gli autoproduttori — sia quelli privati che quelli degli enti locali — è intervenuto un accordo sulla questione del rinnovo delle concessioni idroelettriche ancora in mano ai privati, che sarebbero dovute passare all'Enel.

La legge istitutiva dell'Enel prevedeva infatti che al termine delle concessioni vi fosse il passaggio all'Enel; bisogna però riconosce-

re che la nuova situazione energetica e la nuova situazione dell'Enel hanno cambiato profondamente lo scenario esistente al momento della nazionalizzazione. Oggi è prevalso l'orientamento di mobilitare tutte le forze che comunque possano contribuire allo sviluppo di nuovi impianti, anche per convogliare nuove risorse in direzione del rinnovo degli impianti stessi.

In questa nuova ottica, riteniamo positivo il fatto che gli autoproduttori — e particolarmente quelli degli enti locali e delle municipalizzate — possano ottenere un rinnovo delle concessioni in cambio di progetti di ristrutturazione, di investimento e di miglioramento degli impianti. Questa è infatti la sostanza del provvedimento.

Ci sono due condizioni tuttavia sulle quali anche alla Camera noi ci siamo soffermati; e cioè il rinnovo della concessione è subordinato all'adempimento di precisi impegni relativamente alla ristrutturazione degli impianti e quindi agli investimenti che gli autoproduttori sono chiamati a fare e che naturalmente non avrebbero convenienza a fare se non ci fosse un prolungamento della concessione stessa.

C'è poi il problema della corretta gestione ed applicazione della legge; è un problema di indirizzo e di vigilanza da parte del Governo. Il collega Miana ha sollevato la questione già in Commissione. Abbiamo avuto in proposito delle assicurazioni da parte del Governo e riteniamo che oltre a queste assicurazioni si debba anche passare — ci auguriamo che il sottosegretario Fontana lo possa fare — ad una precisazione dei modi in cui sarà attuata questa vigilanza.

Ciò perchè si ottenga il risultato che ci proponiamo, quello cioè di affiancare, ancora per un periodo che è quello definito dalla legge, la presenza e l'iniziativa dei privati e degli enti locali nel settore dell'energia — particolarmente di quella idroelettrica — all'Enel, realizzando così un sistema elettrico che in qualche misura, comunque limitata, diventi pluralistico, modificando e non contraddicendo semplicemente la filosofia della nazionalizzazione, ma piuttosto correggendola in base alle esigenze energetiche attuali.

Per queste ragioni noi confermiamo il voto favorevole, naturalmente, chiedendo che questo voto favorevole sia anche uno stimolo perchè la verifica e la vigilanza da parte del Governo sia puntuale ed efficace.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**Discussione del disegno di legge:**

« **Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia** » (1867) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

— e della petizione n. 155

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1867**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia », già approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pistolese. Ne ha facoltà.

**P I S T O L E S E .** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, il disegno di legge al nostro esame sulle prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica di giocattoli fabbricati o importati in Italia è un provvedimento molto atteso, perchè concerne la pericolosità dei giocattoli nei confronti dell'infanzia; quindi indubbiamente era opportuno arrivare ad una disciplina di questo importante settore, anche per alli-

nearci alle norme previste dal comitato europeo di normalizzazione, che ha già stabilito delle precise indicazioni sulle caratteristiche di questi prodotti al fine di non arrecare danno e pregiudizio all'infanzia. Era quindi doveroso allinearsi a quella che è la posizione degli altri paesi europei, e ne abbiamo l'obbligo per effetto del trattato di Roma.

Il disegno di legge, come è pervenuto al Senato dalla Camera, meritava censure, tanto è vero che in Commissione vi sono stati ampi dibattiti per trovare il modo di adeguare questo provvedimento alle esigenze del mercato del giocattolo.

Il primo argomento di difficoltà che ci ha costretti a riesaminare la legge è costituito dal contenuto dell'articolo 3. Infatti con l'articolo 3 del testo approvato dalla Camera si creava una disparità di trattamento tra i produttori italiani e gli importatori dall'estero. Questo è il primo problema e mi rendo conto che dietro questa apparente e banale discriminazione e differenziazione vi sono interessi cospicui, per i quali è necessario un opportuno intervento da parte del Senato. Abbiamo allora modificato in Commissione, accogliendo un emendamento socialista che poi è stato di comune accordo modificato, il testo, eliminando la disparità tra importatori e produttori italiani e trovando la formula contenuta nel secondo comma, il quale recita: « i giocattoli fabbricati in Italia e i giocattoli di importazione, prima della loro immissione sul mercato, debbono essere corredati da un attestato di conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale si avvale di strutture pubbliche ritenute tecnicamente idonee... ».

Questo sembrava certamente un passo avanti rispetto al testo originario, perchè non c'era più la discriminazione tra produttori e importatori. Successivamente, ci siamo resi conto che questa modifica creava altre complicazioni, in quanto bisogna aspettare le autorizzazioni del Ministero sulle migliaia di prototipi che verranno presentati prima di poterli ammettere sul mercato, col rischio di una lunghezza di procedure che, in periodi come quello natalizio, potrebbe bloccare tut-

to il commercio, danneggiando produttori, importatori e commercianti, che non potrebbero mettere in vendita determinati giocattoli senza l'autorizzazione del Ministero. Bisogna anche tener presente che il settore dei giocattoli, tra importazione ed esportazione, porta un vantaggio alla bilancia commerciale, nel senso che riusciamo ad esportare molti prodotti italiani, e quindi se adottassimo delle norme di rigore potremmo trovare chiuso il mercato di esportazione, che è invece un mercato molto attivo per quanto riguarda questi prodotti. Conviene quindi trovare delle soluzioni, e a tal proposito abbiamo presentato tre emendamenti che poi illustrerò, insieme a quelli degli altri Gruppi, cercando di ripristinare il testo originario, che certamente era migliore, perchè il Governo, una volta tanto, si era comportato meglio di quanto si siano comportati i colleghi della Camera, in quanto aveva, con l'articolo 3, indicato soltanto le caratteristiche di cui al primo comma, mentre alla Camera avevano aggiunto il secondo comma, creando quella differenziazione che abbiamo contestato; quindi siamo stati costretti a modificare il testo, accogliendo l'emendamento socialista che in definitiva migliorava la situazione rispetto a quella precedente. Però, *melius re perpensa*, esaminandola meglio ci siamo accorti che l'autorizzazione avrebbe creato altre difficoltà di burocratizzazione, per cui si sarebbe finito per bloccare tutto questo importante settore commerciale.

Mi riservo poi di tornare sui tre emendamenti quando arriveremo all'esame dell'articolo 3, insieme agli emendamenti presentati da altri Gruppi. In Commissione avevamo fatto un buon lavoro, tanto è vero che eravamo riusciti a modificare l'articolo 4, il quale diceva che le verifiche da farsi erano demandate, secondo il vecchio testo, ad organizzazioni anche private. Ciò consentiva, in regime di libera concorrenza, che si creassero delle difficoltà ad opera di produttori associati nei confronti di prodotti o di concorrenza o di importazione. Abbiamo aggiunto (a maggioranza) nell'emendamento presentato da me (ma presentato anche da altri Gruppi) la parola « pubblici » per cui l'ente che deve fare le verifiche deve essere un ente

pubblico (autorizzato naturalmente) avente le caratteristiche necessarie di obiettività, escludendosi completamente tutto il settore privato, che darebbe luogo a concorrenza e ad una pericolosa settorializzazione di questo problema.

Per queste ragioni, il mio Gruppo si riserva di decidere la sua posizione in relazione agli emendamenti presentati.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Spadaccia. Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Petronio. Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Spano. Ne ha facoltà.

**S P A N O .** Rinuncio a prendere la parola.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Pollidoro. Ne ha facoltà.

**P O L L I D O R O .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questa legge si intende adeguare la legislazione italiana a norme che da tempo altri Stati hanno già adottato e che la CEE ha cercato di armonizzare fra gli Stati membri, con la direttiva, presentata dalla Commissione al Consiglio, del 3 luglio 1980, in quanto si afferma che « la sicurezza dei bambini non può essere oggetto di un livello di protezione diverso nei vari Stati ».

In questi anni era cresciuto l'allarme nell'opinione pubblica italiana per i numerosi e gravi episodi di incidenti che si sono determinati nell'uso dei giocattoli insicuri, compresa la perdita della vita per alcuni bambini.

Non mi voglio dilungare su questi fatti, ma si tratta di episodi collegati all'evoluzione stessa del giocattolo ed anche alla crescita della produzione e soprattutto dell'importazione di massa. Ad esempio, chi avrebbe detto in questi anni che i palloncini usati dai bambini potessero rappresentare un pericolo mortale per i bambini stessi? Gli esperti hanno scoperto di recente che il benzene, de-

rivato dal catrame minerale, è pericolosissimo. Il catrame infatti, se inalato, provoca effetti dannosi al sistema nervoso. Ebbene, il benzene è impiegato appunto per la fabbricazione dei palloncini. Da tempo la Gran Bretagna ha proibito l'uso di questo prodotto, ed ora la Commissione della CEE ha chiesto a tutti i paesi membri il divieto dell'uso del benzene.

In seguito ad una campagna di stampa, in cui si sono impegnati anche i più autorevoli giornali italiani, in seguito alle iniziative delle organizzazioni dei consumatori, delle organizzazioni delle cooperative, eccetera, nel settembre del 1979, il Ministero dell'industria emanò un decreto sulla sicurezza dei giocattoli, stabilendo tempi precisi e scadenze. Ma al momento dell'entrata in vigore il decreto venne prorogato una prima volta di un anno; nel 1980 vi è stato un altro rinvio di un anno; nel 1981 vi è stata un'altra proroga fino alla fine del 1982. Non è facile per nessuno stabilire le cause di questi continui rinvii su una materia così delicata. Ora la legge che la Camera ha licenziato tende a risolvere definitivamente il problema intervenendo sulle proprietà meccaniche e fisiche e sulla infiammabilità dei prodotti usati per la produzione dei giocattoli, nonché sulle caratteristiche delle sostanze da usare, al fine di prevenire i rischi di natura tossicologica. Ma vi sono anche degli aspetti economici che riguardano il problema, che sono molto rilevanti e che intendiamo sottolineare, perchè le modifiche apportate dalla Commissione industria del Senato, con l'astensione del Gruppo comunista, non risolvono certamente questo problema. Queste considerazioni ci servono anche per illustrare gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista che, credo, dovrebbero essere già stati distribuiti all'Assemblea. I dati a nostra disposizione dicono che sono presenti nel settore della costruzione dei giocattoli in Italia 500 aziende, l'80 per cento delle quali sono piccole e medie, con 300.000 occupati e con circa 700 miliardi di fatturato nell'anno 1980. Un terzo di questa produzione è destinato all'esportazione, per un totale di circa 240 miliardi. L'Italia è il secondo paese esportatore dell'Europa dopo la Germania occidentale.

Bisogna però rilevare come dal 1980 abbiamo avuto una diminuzione della nostra produzione e del nostro impegno esportatore. Nel 1980 abbiamo avuto un calo del 50 per cento di ore lavorate, mentre abbiamo avuto una diminuzione degli ordini di circa il 30 per cento rispetto al 1979. Per quanto riguarda le importazioni nel nostro paese da paesi terzi, cioè extra-CEE, abbiamo un aumento, nel 1981, di circa il 30 per cento. È questo un dato che per noi è molto preoccupante.

Il « Corriere della sera » sosteneva qualche tempo fa in una sua inchiesta che la piccola e media impresa non è più in grado di competere con le multinazionali statunitensi e nipponiche del giocattolo « che fanno produrre in Hong Kong, Taiwan e Corea e riciclano, con miliardi di investimenti pubblicitari, attraverso altri paesi ». Le esportazioni dei paesi CEE, e quindi dell'Italia, negli Stati Uniti e in Giappone incontrano sempre maggiori difficoltà e ostacoli, mentre i prodotti giapponesi e americani circolano liberamente nel territorio del nostro paese. Questo spiega, come abbiamo potuto constatare, perchè le nostre importazioni siano aumentate del 30 per cento.

Del resto proprio la direttiva CEE nasce da un'esigenza di regolamentazione, dato che importatori e costruttori nazionali non sono in condizioni di parità, sia dal punto di vista dei costi, sia per quanto riguarda la sicurezza, per cui la concorrenza non è assolutamente leale. Infatti le industrie italiane, anche in mancanza di una legislazione precisa, lavorando in particolare per l'esportazione verso i paesi della Comunità europea, che sono soprattutto la Francia, la Gran Bretagna e la Germania, dove esistono già norme vincolanti per le importazioni di giocattoli sicuri, sono già obbligate a rispettare delle rigorose norme di sicurezza. Poichè la produzione dei paesi extra-CEE non è sottoposta a norme analoghe e poichè tale produzione, sia dal lato del prezzo sia dal lato della sicurezza, si trova in concorrenza privilegiata rispetto alla nostra, la Camera dei deputati aveva provveduto con il secondo comma dell'articolo 3, che impone all'importatore l'obbligo di certificare la rispondenza dei giocattoli alle mi-

sure di sicurezza, all'atto della loro immissione nel territorio della Repubblica italiana. Ecco perchè non concordiamo con la modifica proposta dalla maggioranza della Commissione del Senato. Con il nostro emendamento intendiamo ripristinare appunto il testo che era stato approvato dalla Camera, dove invece si raggiunge un maggiore equilibrio tra importatori e costruttori.

L'altro punto riguarda la vigilanza sull'applicazione della legge, che è demandata, in base all'articolo 4, al Ministro dell'industria, per mezzo di accertamenti compiuti dai propri uffici periferici o da enti o laboratori pubblici. Quali sono questi uffici periferici? Qual è il grado di efficienza hanno? E quali sono gli enti e i laboratori pubblici? Secondo noi non esistono. Si tratta di istituirne di nuovi? Ma con quali conseguenze per la pubblica amministrazione?

Per quanto riguarda i giocattoli elettrici, ad esempio, esiste un « Istituto italiano del marchio di qualità », che è privato, ma che offre ogni garanzia di serietà, avendo iniziato a marchiare i prodotti in seguito a un accordo con la Compagnia elettrotecnica italiana, la CEI, che si è uniformata a sua volta alle prescrizioni specifiche per il settore del Comitato europeo di normalizzazione elettromeccanica (CENELEC). L'articolo 4, così come è stato approvato dalla Commissione del Senato, stabilisce che, con proprio decreto, il Ministro dell'industria deve designare enti o istituti pubblici per la vigilanza e le verifiche sulla sicurezza dei giocattoli. Ciò esclude una serie di istituti che pubblici non sono, come per esempio le Università, o istituti come il Galileo Ferraris di Torino, che dispongono invece di strumenti e sono affidabili, per quanto riguarda questo compito, dal momento che non esistono istituti pubblici idonei a fare queste verifiche e questi controlli; il che significherebbe, se approvassimo la legge così come viene presentata dalla Commissione, un intralcio notevole per quanto riguarda tutte queste operazioni. Per tali motivi noi proponiamo, con il nostro emendamento all'articolo 4, di ripristinare il testo della Camera, che stabilisce che il Ministero dell'industria autorizza enti o laboratori per le verifiche e la vigilanza.

C'è infine la necessità di dare un giudizio e una risposta sulla petizione inviata al Senato dalla scuola media « Fermi » di Livorno, volta a vietare la produzione di armi giocattolo. Credo che non ci sia nulla da dire sulle buone intenzioni di coloro che hanno sottoscritto la petizione. Sulla necessità di vietare le armi-giocattolo è in corso un dibattito che divide psicologi ed esperti, e che non è ancora concluso. In certi paesi, come la Svezia dal 1979, le armi-giocattolo sono state già proibite; in altri paesi, come la Germania, sono state promosse vaste campagne di stampa e televisione contro i giocattoli bellici, con risultati molto interessanti. La legge che abbiamo in esame riguarda invece gli aspetti della sicurezza dei giocattoli, cioè la sicurezza fisica di chi usa i giocattoli, e non ci sembra che sia ancora chiaro se sia opportuno giungere ad una vera e propria proibizione della costruzione delle armi-giocattolo per ridurre la violenza, come si dice, che ha invece cause molto più profonde, mentre è chiaro che una battaglia per la riduzione di tali giocattoli sarebbe fin d'ora molto opportuna. Concordo perciò con la proposta che è stata formulata di recente dalla ludoteca dell'Enel di Firenze per la costituzione di una commissione parlamentare che compia un'indagine su questo problema, fino a giungere a provvedimenti tali da garantire al giocattolo il suo significato di strumento per la crescita dei bambini e contro la violenza.

Potremmo accettare questa proposta, impegnando il Parlamento in una ricerca che dovrà portare successivamente ad un dibattito e a misure che siano il risultato di una vera e propria elaborazione.

**P R E S I D E N T E.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**F R A C A S S I, relatore.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ripeto qui quello che ho sostenuto alla Commissione di merito, cioè la Commissione industria, commercio e turismo, circa la proposta di mantenimento del disegno di legge così

come è stato approvato dalla Camera dei deputati. Io mi permetto di ripetere in questa Aula le osservazioni che ho fatto in sede di Commissione, e cioè che l'articolo 3 del testo governativo è stato modificato dalla Commissione industria della Camera dei deputati, che ha imposto ai soli importatori anche l'obbligo di certificare la rispondenza dei prodotti importati alle norme per la sicurezza pubblica del CEN (comitato europeo di normalizzazione). Questo onere, che non è la semplice dichiarazione di conformità, cui sono invece tenuti i produttori, determina a mio avviso una vera e propria discriminazione tra le due categorie, in quanto impone agli importatori un maggior costo economico, costituito sia dal tempo necessario perchè gli uffici preposti alla certificazione la effettuino, sia dal costo stesso della certificazione. Desidero inoltre mettere in rilievo che nessuno dei paesi in cui la tutela del consumatore, nel campo specifico dei giocattoli, è seriamente perseguita, come gli Stati Uniti e la Germania federale, chiede all'importatore, oltre alla dichiarazione, anche una certificazione, rilasciata da terzi, di rispondenza alle norme di sicurezza, in quanto la dichiarazione già prevista dal primo comma del disegno di legge altro non è che un'autocertificazione.

Per quanto riguarda invece l'articolo 4, mi permetto di fare la seguente osservazione. L'articolo 4 prevede che le verifiche e gli accertamenti sulla rispondenza dei prodotti alle norme CEN possano essere affidati dal Ministero dell'industria, oltre che ai propri uffici periferici, anche ad istituti o laboratori privati autorizzati con apposito decreto ministeriale.

Tale procedura appare illegittima, perchè trasferisce a privati un potere proprio dello Stato: quello del controllo sull'applicazione corretta delle norme da lui emanate.

Quindi chiedo che tale compito possa essere eventualmente affidato, oltre che ai competenti uffici territoriali, anche a laboratori di enti pubblici, per esempio a quelli delle Università statali.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, io ho riproposto qui in Aula il relativo emendamento, che poi è quello contenuto nel dise-

gno di legge n. 3058, presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 4 gennaio 1979.

**P R E S I D E N T E.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

\* **F O N T A N A**, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Parlerò brevemente, signor Presidente, per ringraziare l'onorevole relatore e gli altri senatori che sono intervenuti in questo dibattito e per ricordare come il disegno di legge al nostro esame venga a riempire un vuoto legislativo, un vuoto che il Governo e il Ministero avevano cercato di riempire con il decreto ministeriale del 31 luglio 1979. Un decreto, come è stato qui ricordato più volte, prorogato e che mai è stato sostanzialmente applicato.

Gli obiettivi fondamentali ai quali si ispira questo provvedimento sono due. Il primo è la sicurezza dei fruitori dei giocattoli, in primo luogo della popolazione infantile, ma anche degli animali domestici e dei beni. A questo scopo gli articoli 1 e 2 di questo disegno di legge dichiarano che i giocattoli devono essere appunto costruiti a regola d'arte e secondo le norme della sicurezza; devono perciò essere conformi alle norme specifiche per la sicurezza pubblicate dal Comitato europeo di normalizzazione.

Queste norme e i loro aggiornamenti saranno approvati con decreto del Ministro dell'industria.

Il secondo obiettivo è quello del controllo al consumo: un controllo non discriminatorio, un controllo cioè che, senza introdurre odiose differenze di trattamento, senza puntare su provvedimenti dirigistici che chiudano le nostre frontiere, deve invece mirare a chiedere e ottenere un rigoroso controllo, non viziato di burocraticismo, sui giocattoli — su tutti i giocattoli — siano essi prodotti in Italia od importati.

Queste, in sostanza, sono le norme sulle quali si fonda questo disegno di legge.

Per quanto riguarda l'emendamento — dato che ho la parola, intendo dare subito il giudizio del Governo — dell'onorevole

relatore, essendo esso, parola per parola, conforme al testo dell'articolo 3 che era stato proposto dal Governo in prima lettura alla Camera dei deputati, il parere del Governo non può essere che favorevole.

**P R E S I D E N T E.** Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

**M I T T E R D O R F E R**, *segretario:*

#### Art. 1.

Tutti i giocattoli ed i relativi apparecchi di installazione d'uso devono essere fabbricati e realizzati a regola d'arte in materia di sicurezza e possono essere posti in commercio solo se non compromettono la sicurezza delle persone, con particolare riferimento alla popolazione infantile, degli animali domestici e dei beni.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Si presumono rispondenti alle disposizioni del precedente articolo 1 i prodotti ed i relativi apparecchi di installazione, conformi alle norme specifiche per la sicurezza pubblicate dal Comitato europeo di normalizzazione - CEN.

Le predette norme ed i loro aggiornamenti sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che è altresì autorizzato ad apportare le modifiche tecniche ritenute necessarie.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

I produttori e gli importatori, all'atto della immissione sul mercato, devono indicare sui giocattoli, ove possibile, e comunque sui loro involucri di contenimento, la propria ragione sociale e gli estremi dell'attestato di conformità di cui al comma seguente.

I giocattoli fabbricati in Italia e i giocattoli di importazione, prima della loro immissione sul mercato, debbono essere corredati da un attestato di conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale si avvale di strutture pubbliche ritenute tecnicamente idonee.

Il produttore e l'importatore sono responsabili della conformità, dei prodotti immessi sul mercato, al campione per il quale è stato rilasciato l'attestato di cui al comma precedente.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

**MITTENDORFER,** segretario:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« I produttori e gli importatori, all'atto della immissione sul mercato, devono indicare sui giocattoli, ove possibile, e comunque sui loro involucri di contenimento, la propria ragione sociale ed inoltre devono apporre sugli stessi la dichiarazione che il prodotto ed i relativi apparecchi di installazione d'uso sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 1 della presente legge o alle norme del Comitato europeo di normalizzazione, di cui al precedente articolo 2 ».

3.1 **FRACASSI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« I produttori e gli importatori, all'atto dell'immissione sul mercato, devono indicare sui giocattoli, ove possibile, e comunque sui loro involucri di contenimento la propria ragione sociale ed inoltre devono apporre sugli stessi la dichiarazione che il prodotto ed i relativi apparecchi di installazione d'uso sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 1 della presente legge o alle norme del

Comitato europeo di normalizzazione, di cui al precedente articolo 2.

Gli importatori debbono certificare la rispondenza dei giocattoli e dei relativi apparecchi di installazione d'uso a quanto previsto agli articoli 1 e 2 della presente legge, all'atto della loro immissione nel territorio della Repubblica italiana ».

3.2 **POLLIDORO, ANGELIN, BONDI, BERTONE, FRAGASSI, FELICETTI, MIANA, URBANI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« I produttori e gli importatori, all'atto della immissione sul mercato, devono indicare sui giocattoli, ove possibile, e comunque sui loro involucri di contenimento, la propria ragione sociale ed inoltre devono apporre sugli stessi la dichiarazione che il prodotto ed i relativi apparecchi di installazione d'uso sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 1 della presente legge o alle norme del Comitato europeo di normalizzazione, di cui al precedente articolo 2 ».

3.3 **PISTOLESE, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, RASTRELLI, MITROTTI, POZZO**

*In via subordinata all'emendamento 3.3, aggiungere infine il seguente comma:*

« L'attestato di conformità previsto dai commi primo e secondo si intende regolarmente rilasciato se, nel termine di venti giorni dalla richiesta, non sia stato negato il rilascio dell'attestazione medesima ».

3.4 **PISTOLESE, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, RASTRELLI, MITROTTI, POZZO**

*In via subordinata all'emendamento 3.3, aggiungere infine il seguente comma:*

« L'attestazione di cui ai commi precedenti non è prescritta per i prodotti im-

portati dai paesi della Comunità economica europea ».

3.5 PISTOLESE, CROLLALANZA, FILETTI,  
FINESTRA, MARCHIO, RASTRELLI,  
MITROTTI, POZZO

POLLIDORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLIDORO. Voglio soltanto affermare che siamo passati da un testo, elaborato dalla Camera, che determinava un certo equilibrio nel rapporto fra gli importatori e i produttori, ad un testo proposto dal Partito socialista in Commissione e oggi, con la proposta del relatore, ad un ulteriore addolcimento di questo testo per quanto riguarda il problema della dichiarazione di conformità, con una scelta che è in contraddizione con le stesse cose che il relatore ha scritto nella relazione che accompagna il disegno di legge in quest'Aula.

Naturalmente noi votiamo contro l'emendamento 3.1.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Voglio soltanto confermare quanto lei cortesemente ha detto, che cioè l'emendamento presentato dal relatore è conforme a quello presentato da me anche in Commissione. Per rispondere al collega Pollidoro, voglio dire che in Commissione avevamo in linea di massima aderito alla soluzione proposta dal Partito socialista, che costituiva certamente un passo avanti in quanto eliminava la discriminazione tra importatori e produttori italiani; senonchè, esaminando meglio la situazione, abbiamo constatato che l'attestazione, sia pure per tutte e due le categorie, avrebbe determinato difficoltà burocratiche enormi, portando perfino alla paralizzazione dell'intero settore. Abbiamo ritenuto pertanto opportuno ritornare alla vecchia soluzione proposta originariamente dal Governo, modifi-

cata alla Camera e che oggi chiediamo venga ripristinata nel testo originario.

Per queste ragioni prego di mettere in votazione tutti e due gli emendamenti analoghi, perchè rimanga agli atti l'unicità degli stessi.

Per quanto riguarda i miei emendamenti 3.4 e 3.5, essendo subordinati all'emendamento principale 3.3, mi riservo di illustrarli solo in caso di reiezione di quest'ultimo.

SPANNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPANNO. Voglio far presente all'Assemblea ed anche al Governo che la soluzione proposta con l'emendamento 3.1 del senatore Fracassi, che modifica il testo approvato dalla Commissione a larga maggioranza, non ci trova d'accordo per più ragioni.

È diventato ormai rituale, quasi una litania, nelle Aule parlamentari che quando si propone una condizione di accertamento, la più possibile oggettiva, si enfatizzano le lungaggini burocratiche, l'incapacità delle strutture pubbliche di far fronte ad impegni nuovi o vecchi che siano. Questa è una questione che certamente non si può risolvere una volta per tutte, ma che va comunque affrontata, e non si può opporre questo motivo all'individuazione (che è un'individuazione anche di coerenza) di una responsabilità collettiva per la difesa del consumatore dai danni che gli possono derivare dalla produzione e dalla commercializzazione dei giocattoli, cioè di un prodotto destinato all'infanzia.

Il testo dell'emendamento sostanzialmente ritorna all'autocertificazione, vale a dire si limita alla responsabilità individuale dell'importatore o del produttore di giocattoli, indipendentemente da quelli che sono i meccanismi di vigilanza. E vorrei capire se questi sono garantiti e assicurati dal Governo e dalle strutture pubbliche; mentre si sostiene che non è possibile garantire gli accertamenti sul « campione », non su ogni singolo prodotto.

Si tratta di fare un certificato di conformità, rispetto alle norme di sicurezza, sul campione di un prodotto e non su tutti i prodotti, ovviamente, perchè poi sulle riproduzioni verranno naturalmente stampigliate la ragione sociale e l'indicazione relativa alla certificazione ottenuta. Mi pare, quindi, che si stia dando un'immagine mastodontica del problema, che tende ad eludere invece l'esigenza di garanzia per produttori, importatori e consumatori. Per queste ragioni — l'abbiamo detto in Commissione e lo ribadiamo in Aula — non siamo d'accordo; crediamo che vi siano ragioni diverse da quelle che sono state dette, ragioni più profonde di queste, perchè queste non ci convincono. Pertanto, restiamo fermi al testo approvato dalla Commissione e votiamo contro l'emendamento 3.1, e riteniamo che, nell'applicazione della legge, si vedrà come oggettivamente essa non risponda agli obiettivi che doveva perseguire e che in altri paesi, anche se in forme diverse, vengono perseguiti con efficacia.

I nostri esportatori, cioè i produttori che esportano, si sottopongono alla normativa. Non è affatto vero il contrario: gli esportatori stranieri non esportano con la loro certificazione di responsabilità individuale, e quindi sostanzialmente mettiamo i nostri esportatori in condizioni di svantaggio rispetto agli importatori dall'estero.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**FRACASSI, relatore.** Signor Presidente, ovviamente sono favorevole all'emendamento 3.1 da me proposto, e sono contrario a tutti gli altri emendamenti.

**FONTANA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Il Governo ha annunciato di essere favorevole all'emendamento 3.1 nel dibattito generale, ed è quindi contrario agli emendamenti 3.2, 3.4 e 3.5.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senato-

re Fracassi, sostitutivo dell'intero articolo, identico all'emendamento 3.3, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Dichiaro pertanto precluso l'emendamento 3.2 e faccio presente che gli emendamenti 3.4 e 3.5, proposti in via subordinata all'emendamento 3.3, non saranno posti ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

**MITTERDORFER, segretario.**

#### Art. 4.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre verifiche ed accertamenti sia direttamente, sia mediante i propri uffici periferici, sia mediante istituti, enti o laboratori pubblici designati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**MITTERDORFER, segretario:**

*Alla settima riga sostituire le parole: « pubblici designati » con l'altra: « autorizzati ».*

4.1 **POLLIDORO, ANGELIN, BONDI, BERTONE, FRAGASSI, FELICETTI, MIANA, URBANI**

**POLLIDORO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**POLLIDORO.** Ho già illustrato l'emendamento 4.1 durante la discussione generale; aggiungo semplicemente che si

tratta di un problema da approfondire, perchè il paese non ha gli strumenti pubblici per poter compiere queste verifiche e questi accertamenti.

Tali strumenti non esistono, il che significa che avremo un aumento delle difficoltà, con conseguenze non lievi sia per i produttori che per gli stessi importatori.

Con questo emendamento proponiamo pertanto il ripristino del testo della Camera, poichè in questa materia è possibile accedere a quegli istituti privati, come le università, che altrimenti sarebbero esclusi con il testo approvato dalla Commissione del Senato. Tali istituti, infatti, in base al decreto emesso dal Ministero dell'industria, previsto dall'articolo 4, dovranno attenersi a quei criteri che la Comunità europea ha già fissato e che tendono ad armonizzare la normativa fra tutti gli Stati membri.

**P R E S I D E N T E.** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

**F R A C A S S I**, *relatore*. Esprimo parere contrario.

**F O N T A N A**, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Pollidoro e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**M I T T E R D O R F E R**, *segretario*:

#### Art. 5.

L'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento è posto a carico dei produttori o degli importatori, secondo modalità determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

*(È approvato).*

#### Art. 6.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge è applicabile una sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 10 milioni, fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti accertati costituiscano reato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio provvedimento, il ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge. Dispone altresì il sequestro dei prodotti di cui sia stata accertata la particolare pericolosità per la sicurezza, di cui all'articolo 1 della presente legge.

Nel caso che l'accertamento dell'illecito amministrativo di cui al primo comma del presente articolo venga effettuato a mezzo prove di laboratorio, gli uffici provinciali dispongono, a richiesta degli interessati, la rinnovazione delle prove stesse in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con un suo legale rappresentante.

*(È approvato).*

#### Art. 7.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a fissare con propri decreti, di concerto col Ministro della sanità, le caratteristiche delle sostanze da usare per la fabbricazione dei giocattoli o per la loro colorazione al fine di prevenire rischi di natura tossicologica alla salute dell'utenza.

*(È approvato).*

## Art. 8.

Le scorte di magazzino possono essere immesse al consumo per un periodo di dodici mesi per le vendite all'ingrosso e di diciotto mesi per le vendite al dettaglio dalla data di pubblicazione della presente legge, anche se prive delle indicazioni e delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, ad eccezione dei giocattoli insicuri, di cui all'articolo 1.

(È approvato).

## Art. 9.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Poche parole per dichiarare che il mio Gruppo vota a favore di questo provvedimento, perchè alcuni nostri emendamenti sono stati accolti in Commissione. Le perplessità che avevo manifestato nel corso della discussione generale sono state superate, perchè l'emendamento accolto, conforme al nostro, ci ha dato la possibilità di modificare il testo secondo l'indirizzo che da noi era stato prospettato.

POLLIDORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLIDORO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevamo deciso in Commissione — con il testo che era stato approvato in Commissione sulla base delle proposte di emendamento del Partito socialista — di astenerci, anche se avevamo quelle perplessità che abbiamo espresso in quest'Aula. A questo punto, con le modifiche introdotte, come ad esempio la sostituzione dell'attestato di conformità con una semplice dichiarazione, questa legge diventa una burla. In altre parole, con questa normativa non siamo in grado di effettuare controlli sulla sicurezza dei giocattoli. Si è compiuto in quest'Aula, da parte della maggioranza, un atto veramente grave che voglio denunciare, perchè siamo passati ad addolcimenti successivi delle norme per arrivare ad una legge che non tiene conto della normativa CEE e che certamente provocherà delle gravi conseguenze per quanto riguarda i produttori e soprattutto i consumatori. In Italia, a differenza degli altri paesi della Comunità, continueremo a vendere giocattoli insicuri all'infanzia.

Si trattava, onorevoli colleghi, di tener conto del fatto che la Camera aveva cercato di rimettere sullo stesso piano importatori e produttori proprio quando fissava delle norme che imponevano all'importatore certi vincoli per i giocattoli provenienti da paesi extra-CEE. Il problema era proprio questo, in quanto sono gli importatori ad essere privilegiati rispetto agli altri e, quando si mettono formalmente sullo stesso piano, come è stato fatto con l'emendamento socialista in Commissione e, successivamente, con l'ulteriore annacquamento compiuto con l'emendamento del senatore Fracassi e con quello del senatore Pistolese, importatori e costruttori, ciò evidentemente significa ripristinare il privilegio degli importatori. È questo che denunciavamo in quest'Aula, perchè questo fatto comporterà sicuramente delle gravissime conseguenze sia per la produzione, sia per quanto riguarda i consumatori.

È per questo che, invece di astenerci, come abbiamo fatto in Commissione, votiamo contro questo testo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Resta pertanto assorbita la petizione numero 155.

### Interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**MITTENDORFER, segretario:**

**FERMARIELLO, BENASSI.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — In considerazione del fatto che la decisione di sospendere improvvisamente l'erogazione del salario garantito ai portuali ha creato gravi problemi di ordine pubblico, per le tensioni sociali determinatesi e per le rimostranze degli utenti, per sapere:

le ragioni per cui il Fondo centrale per l'assistenza ai lavoratori portuali è in forte passivo;

perchè non si è affrontata la situazione adottando per tempo i necessari provvedimenti e quali misure si intendono prendere per riportare alla normalità il traffico portuale.

(3 - 02094)

**CALICE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Considerato:

che l'Amministrazione comunale di Pietrapertosa (Potenza) da anni fa richiesta di istituzione di almeno una sezione di scuola materna statale;

che dal 1975 sono completi e inutilizzati gli appositi locali costruiti con fondi pubblici (a luminosa testimonianza di assenza non di programmazione, ma di informazioni fra le pubbliche amministrazioni);

che il Consiglio scolastico provinciale, contro il parere dello stesso vice provveditore e dei rappresentanti sindacali presenti, nella seduta del 28 giugno 1982 ha do-

vuto riunirsi di nuovo per dare un'interpretazione autentica (come un consenso di Bisanzio) ad una sua precedente deliberazione del 2 giugno 1982 che sembrava favorevole alla richiesta di Pietrapertosa, dando così prova della sua alta passione ludica per la scuola;

che, molto più prosaicamente, pare si neghi il parere favorevole (non vincolante) ritenendo così (ma perchè mai?) di difendere le tre sezioni private di scuola materna esistenti già a Pietrapertosa,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non intende, autorizzando l'istituzione della scuola materna, nell'ambito delle priorità previste per il Mezzogiorno, ripristinare il senso del diritto, della laicità dello Stato, del rispetto dei vari bisogni dell'infanzia nel comune di Pietrapertosa.

(3 - 02095)

**SASSONE.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

quando si intende dichiarare « l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica » per i 14 comuni della provincia di Vercelli colpiti dal nubifragio del 26 giugno 1982 (Asigliano, Prarolo e Pezzana per tutto il territorio comunale, Caresana, Costanzana, Desana, Palazzolo, Pertengo, Rive, Ronsecco, Stroppiana, Tricerro, Trino e Vercelli per una parte del territorio), ai fini dell'applicazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590, individuati dalla delibera della Giunta regionale della Regione Piemonte del 13 luglio 1982, e per i comuni della Regione Lombardia colpiti dal medesimo nubifragio;

quali misure si intendono prendere e quali stanziamenti finanziari straordinari si intendono effettuare, oltre al ripristino dei 400 miliardi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale, per i danni causati ai pioppicoltori e alle attività industriali, artigianali e commerciali della zona colpita, nonchè alle abitazioni di privati cittadini, per consentire il ripristino delle strutture, e se si intende includere la zona colpita nell'eventuale legge speciale per i danni provocati dalla siccità nelle regioni del Mezzogiorno, come

richiesto in alcune proposte di legge presentate alla Camera dei deputati;

quando si intende procedere all'emanazione del decreto previsto all'articolo 3 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, per « il prelievo dal Fondo ed il riparto delle somme da destinare agli interventi indicati nell'articolo 1, sulla base delle richieste di spesa delle Regioni », tenendo conto dell'impegno assunto dalla Regione Piemonte di prevedere anticipazioni ed agevolazioni creditizie.

Si sottolinea che le presenti richieste sono state sollecitate con tempestività e ponderazione da tutte le autorità istituzionali della provincia di Vercelli e dalle organizzazioni imprenditoriali, sindacali, politiche e sociali, a nome dei produttori, degli operatori e dei cittadini colpiti, in apposite riunioni tenute nei giorni 26 giugno e 5 luglio 1982, anche con la partecipazione di rappresentanti del Governo e del Ministero dell'agricoltura

(3 - 02096)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

MARIOTTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che il Ministero, in sede di emanazione del decreto-legge n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, ha proceduto ad una ricognizione dei territori economicamente svantaggiati e che ciò ha comportato la cessazione in vaste aree dell'applicazione di alcune agevolazioni previste da precedenti norme di legge;

rilevato che, in conseguenza della revisione sopra richiamata, alcuni comuni interessati al provvedimento e le categorie sociali del settore agricolo hanno manifestato vivo malcontento perchè il provvedimento stesso cade in un momento di crisi generale, più avvertita nei settori economicamente deboli, i quali, anzichè trovare facilitazioni e incentivi adeguati alle necessità oggettive e congiunturali, incontrano così ulteriori ostacoli;

rilevato, altresì, che il provvedimento, per quanto concerne la provincia di Terni, interessa i comuni di Giove, Sangemini e Penna in Teverina per tutto il territorio comunale, e per porzione del territorio comunale i comuni di Montecastrilli, Avigliano Umbro, Alleroni, Amelia, Baschi, Calvi dell'Umbria, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio, Mantegabbione, Otricoli, Parrano, Orvieto, Monteleone d'Orvieto, Alviano, Stroncone, Terni,

l'interrogante chiede di conoscere le intenzioni del Ministero circa la possibilità di rivedere il provvedimento nel senso di riammettere all'applicazione delle agevolazioni contributive dette in premessa i territori dei comuni sopra richiamati.

(4 - 03080)

JANNELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere gli intendimenti dell'Amministrazione in ordine alle determinazioni da assumere in applicazione delle norme di cui al penultimo comma dell'articolo 43 della legge n. 121 del 1981, che prevedono la corresponsione di emolumenti speciali al personale del Ministero.

Per sapere, altresì, il perchè del mancato accoglimento da parte del Ministro stesso della richiesta di incontro avanzata dalle organizzazioni sindacali in concomitanza con le agitazioni attuate per ottenere l'applicazione della norma sopra richiamata.

(4 - 03081)

OTTAVIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che in comune di Castelsantangelo (Macerata) sono in corso lavori che interessano la sorgente del fiume Nera, denominata San Chiodo (scavi in galleria, alterazione dell'alveo, deposito di notevoli quantità di tubazioni del diametro di millimetri 800);

considerato che, per la mancanza di idonee indicazioni, non si conoscono nè l'ente appaltante, nè la ditta appaltatrice, nè la natura dei lavori, ma che appare evidente trattarsi di lavori diretti a captare dalla sorgente una quantità di acqua dell'ordine di

circa un migliaio di litri al secondo per immerterla in un acquedotto;

dato atto che tale stato di cose ha sollevato profonda preoccupazione fra le popolazioni e i comuni dell'intera Valle del Nera, talchè si sono già registrati esposti e denunce alle autorità sia amministrative che giudiziarie, soprattutto da parte del consorzio obbligatorio dei comuni del bacino imbrifero Nera-Velino,

L'interrogante chiede di sapere:

1) quali provvedimenti siano stati adottati dal Ministero a tutela della correttezza amministrativa in materia di grandi derivazioni di acque;

2) se non si intenda far sospendere immediatamente i lavori — allo stato degli atti — abusivi, in attesa di dare attuazione alle previsioni del piano regolatore generale degli acquedotti nel pieno rispetto, formale e sostanziale, delle procedure che disciplinano questa materia.

(4 - 03082)

**ARGIROFFI.** — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza delle vibrato proteste e della spontanea manifestazione elevate da gruppi di abitanti della Piana di Gioia Tauro e da numerosi turisti presenti in zona, a causa della prolungata carenza di acqua potabile colà esistente.

L'interrogante chiede:

a) come si pensa di garantire in immediato ai cittadini del comprensorio l'indispensabile rifornimento idrico a scopi alimentari, potabili ed igienici;

b) quali provvedimenti di emergenza si intendano adottare per prevenire il pericolo di malattie certamente più imminente nelle attuali circostanze, in una zona dove sono ricorrenti epidemie di epatite virale, di infezioni tifoidee e intestinali, di salmonellosi e brucellosi, di intossicazioni alimentari;

c) quali interventi si prevedono per affrontare gli esiti catastrofici che la prolungata siccità ha provocato nell'agricoltura compromettendo irrimediabilmente i raccolti locali;

d) quale tipo di organizzazione si stia approntando per tamponare gli incendi che stanno devastando pianure e montagne del Reggino e della Calabria.

(4 - 03083)

**SASSONE.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

quante sono e quando vengono esaminate le domande relative all'utilizzo per servizi civili degli obiettori di coscienza, come è stato sollecitato ripetutamente dal comune di Vercelli;

se la convenzione del comune di Vercelli con il Ministero, che prevede l'utilizzo di 4 unità — delle quali attualmente una sola è in servizio e sta terminando il suo normale periodo — può essere pienamente attuata, permettendo al comune di far fronte alle sue esigenze nei confronti dei cittadini interessati.

(4 - 03084)

**BOZZELLO VEROLE.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se rispondono al vero le notizie apparse sulla stampa, secondo le quali, a seguito di mancato o inadeguato controllo, sarebbe stata posta in commercio acqua minerale delle « Fonti San Michele » di Vaie (in provincia di Torino), che avrebbe causato ad un operaio torinese una grave intossicazione;

quali provvedimenti il Ministro intende adottare al fine di accertare eventuali responsabilità, anche allo scopo di evitare il ripetersi di casi che, in passato, hanno dato luogo ad incidenti che si sarebbero potuti evitare in presenza di più rigorosi controlli precauzionali;

quali iniziative verranno poste in essere sia in ordine al grave e specifico caso sopra citato, sia in funzione di garantire su tutto il territorio nazionale che le aziende produttrici di bevande rispondano in maniera più

idonea alle esigenze di tutela della salute dei consumatori.

(4 - 03085)

**Ordine del giorno  
per le sedute di giovedì 22 luglio 1982**

**P R E S I D E N T E .** Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 22 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 1982, n. 449, recante provvedimenti straordinari in materia previdenziale per il settore agricolo (1974).

2. Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, recante proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza (1978) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** — MARTINAZZOLI ed altri. — Modifica dell'articolo 96 della Costituzione e degli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (31).

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** — GUALTIERI ed altri. — Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali (1272).

**MALAGODI e FASSINO.** — Nuove norme sui procedimenti d'accusa (1281).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (1956).

(*Relazione orale*).

2. Deputati BERLINGUER Enrico ed altri; ZACCAGNINI ed altri; CRAXI ed altri; TREMAGLIA ed altri. — Istituzione dei Comitati consolari (855) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 18,05).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA  
Consigliere preposto alla direzione del  
Servizio dei resoconti parlamentari